



2024/1833

19.7.2024

**Eccezione da parte dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 70, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale [2024/1833]**

A norma dell'articolo 70 e dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, l'Unione europea invoca l'eccezione relativa agli effetti retroattivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, seconda frase; pertanto, le disposizioni dell'accordo si applicano, per l'Unione, solo alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l'entrata in vigore del presente accordo per l'Unione.

\_\_\_\_\_